

Come noto, nell'ambito delle misure volte a mitigare/prevenire il fenomeno epidemiologico da COVID – 19, il Comando Generale ha emanato provvedimenti (2° e 5° pacchetto d'ordini) con i quali sono state fornite disposizioni ai Reparti in ordine:

- a. alle modalità di sanificazione dei locali con i relativi prodotti da utilizzare;
- b. all'incremento, mediante prestazioni straordinarie, dei servizi di pulizia presso le caserme in uso all'Arma (*del demanio civile ed in locazione privata*);
- c. al miglioramento della salubrità dei locali attraverso la sanificazione degli impianti di condizionamento.

Nel prosieguo delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, si considera l'esigenza di dotare gli Istituti di istruzione e i reparti con "grandi comunità" dell'Arma (*ove è più elevato il rischio di focolai per la maggiore concentrazione di personale – dettagli in anx. 1*) di apparati ad ozono per la sanificazione degli ambienti.

Al riguardo, si precisa che:

- a. è stata stimata un'esigenza complessiva di 97 manufatti per un costo complessivo di circa 291.000 € (*importo stimato, sulla base delle acquisizioni già avvenute*);
 - b. sulla base dei requisiti tecnici minimi richiesti per tali apparecchiature (**anx. 2**), emerge che l'efficacia dell'azione di sanificazione è subordinata:
 - all'impiego di operatori appositamente formati dalle ditte fornitrici (*trattandosi di attrezzatura nuova contenente sostanze particolari*) e dotati di peculiari dispositivi di protezione individuale;
 - all'estensione e tipologia dei locali da sanificare, non occupati e debitamente confinati (*da cui discende l'obbligo di inutilizzo dei locali per il periodo necessario al decadimento delle concentrazioni di ozono nei livelli tollerati, pari ad almeno due ore*);
 - a precisi obblighi e responsabilità in capo al datore di lavoro (**anx. 3**);
 - c. l'approvvigionamento sarà demandato agli Enti (*le Legioni per i reparti insistenti nel proprio territorio – ad eccezione delle linea addestrativa – con adempimenti a cura di Uf. Bil.*), richiamando l'attenzione sugli adempimenti in materia antinfortunistica;
 - d. gli oneri saranno anticipati a fondo scorta, sul capitolo 4827/34, destinato a ricevere risorse per l'emergenza COVID-19 (**anx. 4**);
 - e. l'utilizzo degli ozonizzatori integra le sanificazioni contrattualizzate, garantendo una piena autonomia ai Comandi destinatari, che potranno, sulla base delle proprie esigenze, pianificare più sanificazioni nel corso della giornata.
-

ANNESSO 1

Emergenza Sanitaria "CORONAVIRUS (2019-nCoV)"
Ozonizzatori

N.	Reparto	Fabbisogno	Costo
			Unitario (i.e.)
1	Comando Generale	3	3.000 €
2	Cdo Interregionale CC Culquaber	1	
3	Cdo Interregionale CC Ogaden	1	
4	Cdo Interregionale CC Pastrengo	1	
5	Cdo Interregionale CC Podgora	1	
6	Cdo Interregionale CC V. Veneto	1	
7	Centro Nazionale Amministrativo	1	
8	CNSR	3	
9	CUFA	1	
10	CUMS*	3	
11	2^ B.M.	1	
12	7° Reggimento. CC "Trentino Alto Adige"	1	
13	13° Reggimento. CC "Friuli Venezia Giulia"	1	
14	MSU-KFOR	1	
15	RAC	1	
16	Scuola Ufficiali CC	3	
17	1° Reggimento All. Marescialli CC di Firenze	5	
18	2° Reggimento All. Marescialli CC di Velletri	3	
19	Sc. All. CC Roma	3	
20	Sc. All. CC Torino	3	
21	Sc. All. CC Reggio Calabria	4	
22	Sc. All. CC Iglesias	3	
23	Sc. All. CC Campobasso	3	
24	Sc. All. CC Taranto	3	
25	Sc. Forestale CC Cittaducale	1	
26	Sc. Forestale CC Ceva	1	
27	Sc. Forestale CC Sabaudia	1	
28	Sc. Forestale CC Rieti	1	
29	Sc. Forestale CC Castel Volturno	1	
30	Legione CC Liguria	1	
31	Legione CC Lombardia	1	
32	Legione CC Piemonte e Valle d'Aosta	1	
33	Legione CC Veneto	1	
34	Legione CC Emilia Romagna	1	
35	Legione CC Friuli Venezia Giulia	1	
36	Legione CC Trentino Alto Adige	1	
37	Legione CC Lazio	1	
38	Legione CC Marche	1	
39	Legione CC Sardegna	1	
40	Legione CC Toscana	1	
41	Legione CC Umbria	1	
42	Legione CC Campania	1	
43	Legione CC Abruzzo e Molise	1	
44	Legione CC Basilicata	1	
45	Legione CC Puglia	1	

**Emergenza Sanitaria "CORONAVIRUS (2019-nCoV)"
Ozonizzatori**

N.	Reparto	Fabbisogno	Costo
			Unitario (i.e.)
46	Legione CC Sicilia	1	3.000 €
47	Legione CC Calabria	1	
48	Rgt. Corazzieri	1	
49	COESPU	1	
50	1° Reggimento CC "Piemonte"	1	
51	2° Battaglione CC "Liguria"	1	
52	3° Reggimento CC "Lombardia"	1	
53	4° Battaglione CC "Veneto"	1	
54	5° Reggimento CC "Emilia Romagna"	1	
55	6° Battaglione CC "Toscana"	1	
56	8° REGGIMENTO CC "Lazio"	1	
57	9° Battaglione CC "Sardegna"	1	
58	10° Reggimento CC "Campania"	1	
59	11° Reggimento CC "Puglia"	1	
60	12° Reggimento CC "Sicilia"	1	
61	14° Battaglione CC "Calabria"	1	
62	ROS	1	
63	Cdo CC Tutela Patrimonio Culturale	1	
64	Cdo CC Tutela Salute	1	
65	Cdo CC Tutela Lavoro	1	
66	Cdo CC MAE	1	
67	Cdo CC Banca d'Italia	1	
68	Cdo CC Antisofisticazione Monetaria	1	
69	Cdo CC per la Tutela Agroalimentare	1	
70	Cdo CC per la Tutela Ambiente	1	
TOTALE		97	291.000 €

* Compresi DUS, 4° Rgt. a Cavallo e RACIS nella stessa sede

ANNESSO 2

GENERATORE DI OZONO PER AMBIENTI		
CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME		
Portata ventola	LT/min. - LT/h	28.3 - 1700 -
SPAZIO SANIFICABILE	Mc	300
BOX		ACCIAIO INOX
SISTEMA PRODUZIONE OZONO		SCARICA A CORONA/COLD PLASMA
GAS SORGENTE		ARIA
RAFFREDDAMENTO		ARIA
TENSIONE ALIMENTAZIONE	V - Hz	220/240 - 50
POTENZA	Kw	75
PRODUZIONE OZONO	Gr/h	3,5
TIMER		REGOLABILE
CERTIFICAZIONI		CE. ROHs

ANNESSO 3

**D.Lgs. 09/04/2008, n. 81****Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 aprile 2008, n. 101, S.O.****Art. 223. Valutazione dei rischi****In vigore dal 29 marzo 2016**

1. Nella valutazione di cui all'*articolo 28*, il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare: ⁽³⁸⁴⁾

- a) le loro proprietà pericolose;
- b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio; ⁽³⁸⁷⁾
- c) il livello, il modo e la durata della esposizione; ⁽³⁸⁵⁾
- d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare; ⁽³⁸⁶⁾
- e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli *allegati XXXVIII e XXXIX*;
- f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'*articolo 224* e, ove applicabile, dell'*articolo 225*. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.

3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio. ⁽³⁸⁸⁾

5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

(384) Alinea così modificato dall'*art. 109, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(385) Lettera così sostituita dall'*art. 109, comma 1, lett. b), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(386) Lettera sostituita dall'*art. 109, comma 1, lett. c), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106* e, successivamente, così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39*.

(387) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 1), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39*.

(388) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. d), n. 2), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39*.

Art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi **In vigore dal 15 maggio 2008**

1. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 15*, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

- a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
- b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
- c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- e) misure igieniche adeguate;
- f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
- g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli *articoli 225, 226, 229, 230*.

Art. 225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione **In vigore dal 22 giugno 2013**

1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'*articolo 223*, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:

- a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
- b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
- c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
- d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli *articoli 229 e 230*.

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta

sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'*allegato XLI* o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'*articolo 223*. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.

5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza. Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. ⁽³⁸⁹⁾

(389) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 1, lett. i), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

Art. 226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

In vigore dal 15 maggio 2008

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli *articoli 43 e 44*, nonché quelle previste dal *decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998*, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di

lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite:

a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;

b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

Art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori

In vigore dal 29 marzo 2016

1. Fermo restando quanto previsto agli *articoli 36 e 37*, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:

a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;

b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;

d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore ⁽³⁹⁰⁾.

2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'*articolo 223*. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;

b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.

4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.⁽³⁹¹⁾

(390) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 1), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39*.

(391) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, lett. e), n. 2), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39*.

Art. 228. Divieti

In vigore dal 29 marzo 2016

1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'*allegato XL*.

2. Il divieto non si applica se un agente è presente in una miscela, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'*allegato* stesso.⁽³⁹³⁾

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività:

- a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
- b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
- c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.

5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:

- a) i motivi della richiesta di deroga;
- b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
- c) il numero dei lavoratori addetti;
- d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
- e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.⁽³⁹²⁾

(392) Ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*, nel presente comma le parole «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministero della salute» sono sostituite dalle parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

(393) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39*.

Art. 229. Sorveglianza sanitaria

In vigore dal 29 marzo 2016

1. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 224*, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'*articolo 41* i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione di cui al Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come tossici acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull'allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2. ⁽³⁹⁴⁾

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

- a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;
- b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
- c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

3. Il monitoraggio biologico è obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.

5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'*articolo 42*.

6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.

7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:

- a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'*articolo 223*;
- b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
- d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

(394) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. f), n. 1), D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39*.

Art. 230. Cartelle sanitarie e di rischio

In vigore dal 15 maggio 2008

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'*articolo 229* istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'*articolo 25*, comma 1,

lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

2. Su richiesta, è fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

Art. 231. Consultazione e partecipazione dei lavoratori **In vigore dal 15 maggio 2008**

1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'*articolo 50*.

Art. 232. Adeguamenti normativi **In vigore dal 20 agosto 2009**

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato è composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. ⁽³⁹⁵⁾

2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli *allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI* in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi. ⁽³⁹⁶⁾

3. Con i decreti di cui al comma 2 è inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'*articolo 224*, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.

4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'*articolo 224*, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei prestatori di lavoro

interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori è comunque effettuata dal datore di lavoro.^{(397) (396)}

(395) Ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*, nel presente comma le parole «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministero della salute» sono sostituite dalle parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali».

(396) Nel presente provvedimento le parole «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministero della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali», e le parole «Ministro del lavoro e della previdenza sociale» e «Ministro della salute» sono state sostituite dalle parole «Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali», ai sensi di quanto disposto dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

(397) Comma così modificato dall'*art. 110, comma 1, D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*.

Copyright 2020 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

ANNESSO 4

Roma, **18** aprile 2020

Allegati nr. 3

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19: PRIME INDICAZIONI IN MATERIA DI IMPUTAZIONE DEGLI ONERI SOSTENUTI A FONDO SCORTA E RISTORO DELLE PARTITE ACCESE.

ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO 1

-
1. Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 ha previsto specifici finanziamenti per la funzionalità delle Forze Armate e di Polizia impiegate per fronteggiare l'emergenza in argomento, stanziando apposite risorse che, per il settore *"funzionamento"*, sono state allocate su due nuovi piani gestionali del capitolo 4827:
 - **p.g. 34:** *"spese relative alla sanificazione e disinfezione di uffici, ambienti e mezzi, connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID 19"*;
 - **p.g. 35:** *"spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di idoneo equipaggiamento per l'operatività del personale impiegato nell'emergenza epidemiologica da COVID 19"*.
 2. Ciò premesso e al fine di avviare le attività finalizzate a periferizzare le citate risorse, ora operative, codesti Enti/Distaccamenti, vorranno riepilogare le spese sostenute a fondo scorta, relative ai mesi di febbraio, marzo ed aprile, compilando e trasmettendo entro il 27 aprile p.v. lo specchio in **AII.2** (in formato .xls) per la riconduzione degli oneri:
 - alle voci di spesa appositamente elaborate dall'Ufficio PPC sui nuovi piani gestionali (*si allega, al riguardo, uno schema di massima che associa ai cit. p.g. le spese più ricorrenti, estrapolate in base alle segnalazioni di codesti E/D del monitoraggio avviato con il 5° Pacchetto d'Ordini*) indicando, ove disponibili, gli estremi delle comunicazioni/autorizzazioni degli Organismi Gestori;
 - ad altre voci di spesa laddove le attività approvvigionative non siano riconducibili ai citati piani gestionali ovvero siano state già autorizzate dagli Organismi Gestori con imputazione su specifici capitoli/p.g. (*sempre indicando gli estremi del carteggio*).
 3. Tale operazione costituirà la base dati per procedere all'inserimento in SIGED e SICOGE, a cura degli Uffici Gestori, delle esigenze di codesti E/D per il rilascio delle correlate dotazioni (*a concorrenza delle risorse attualmente disponibili, in attesa di ulteriori, possibili integrazioni*).

A

e. pe

Esigenze per emergenza COVID - 19
Riepilogo complessivo esposizione a fondo scorta
periodo febbraio - aprile 2020

Ente	cpt./p.g.	voce di spesa	Descrittiva voce di spesa	Organismo Gestore	Dettaglio partite a Fondo scorta		Totale esposizione a Fondo Scorta (per voce di spesa)
					Esigenza	Importo	
Inserire nominativo Ente/Distaccamento	4827/34	B0308MT061P07S0111	Acquisto attrezzature di sanificazione per l'operatività del personale impiegato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19	Dirz. MOBILITA'	Es.: 30 sistemi sanificazione veicoli ad ozono. Vds f.n. 106/25 in data 12 mar. 2020 della Dirz.di Mobilità	60.000,00	60.000,00
		CL102BL091P18S0111	Spese per la pulizia e l'igienizzazione di ambienti e uffici connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19	Uff. BILANCIO	Es: servizio di pulizia straordinaria dei locali C.do Legione Allievi	15.000,00	15.000,00
	4827/35	B0302CM067P20S011	Acquisto dispositivi di protezione individuale per il personale impiegato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19	Dirz. COMMISSARIATO	Es.: 1500 mascherine FFP2	5.000,00	11.000,00
					Es.: 2000 paia di guanti monouso	6.000,00	
		B0310SA063P21S0111	Acquisto dispositivi di protezione individuale e materiale di sanità per il personale impiegato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19	Dirz. SANITA'	Es.: 1000 Kit sanitari per personale dell'infermeria presidiaria	30.000,00	30.600,00
					Es.: 20 termometri	600,00	
	Altro (specificare cpt./p.g.)	Indicare	Indicare altre voci di spesa relative ad attività approvvigionative non riconducibili ai succitati p.g. ovvero già autorizzate dagli organismi Gestori con imputazione su specifici cpt./p.g.	Indicare	Indicare	Indicare	

Totale 116.600,00

Esigenze per emergenza COVID - 19
Elenco di massima per l'imputazione delle spese a capitolo

cpt./p.g.	voce di spesa	Descrittiva voce di spesa	Organismo Gestore	Voci di spesa imputabili
4827/34	B0308MT061P07S0111	Acquisto attrezzature di sanificazione per l'operatività del personale impiegato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19	Dirz. MOBILITA'	Nebulizzatori, Kit sanificazione veicoli ad ozono, altro materiale di consumo per la sanificazione veicoli
	C1102BL091P18S0111	Spese per la pulizia e l'igienizzazione di ambienti e uffici connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19	Uff. BILANCIO	Interventi di pulizia straord. caserme demanio Militare/Org. Forestale, materiale di consumo per la pulizia/igienizzazione di ambienti uffici
4827/35	B0302CM067P20S011	Acquisto dispositivi di protezione individuale per il personale impiegato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19	Dirz. COMMISSARIATO	Kit Sanitari 1° e 2° livello
				Mascherine, guanti monouso, guanti da lavoro, tute Dupont Tyvek, altri DPI per il personale
				Acquisto Termometri
				Acquisto materiale sanificante (alcool, gel disinfettante ecc.), piantane erogatori, dispenser, contenitori monouso per alimenti
				Acquisto di altro materiale di consumo per l'igiene del personale (carta assorbente, saponi, ecc.)
				Lisciviazione straordinaria uniformi
	B0310SA063P21S0111	Acquisto dispositivi di protezione individuale e materiale di sanità per il personale impiegato nell'emergenza epidemiologica da COVID-19	Dirz. SANITA'	Kit Sanitari 1° e 2° livello per personale sanitario/infermerie
				Mascherine, guanti monouso altri DPI per il personale sanitario/infermerie
				Termometri per personale sanitario/infermerie
				Acquisto materiale sanificante (alcool, gel disinfettante ecc.), piantane erogatori, dispenser per il personale sanitario/infermerie
				Acquisto materiale, strumentazione per il personale sanitario/infermerie